



Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- la Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) ;
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp);
- la Legge sul demanio pubblico (LDP);
- il Regolamento sul demanio pubblico (RLPD);
- la Legge edilizia cantonale (LE);
- le Norme di Piano Regolatore del Comune di Cadenazzo – sezione di Cadenazzo
- le Norme di Piano Regolatore del Comune di Cadenazzo – sezione di Robasacco
- l'Ordinanza municipale riguardante la prevenzione delle emissioni luminose;

ordina

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo la posa di impianti pubblicitari di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente regolato nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge sugli impianti pubblicitari e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al pubblico transito sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Capitolo II – Autorizzazioni

Art. 3 – Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 – Validità

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso, se non legato ad un rilascio di una licenza edilizia.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Art. 5 – Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine

pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (sponsor);

- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0.50 e non siano luminose o di natura rinfangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività commerciale esercitata.

2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 – Divieti

1. È vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. È vietata la posa di impianti pubblicitari che possono portare pregiudizio alla moralità.
3. È vietata la posa di nuovi impianti pubblicitari se a una distanza di 150 ml è già presente un altro impianto. Sono escluse da tale divieto le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società.
4. È vietata la posa di nuovi impianti pubblicitari ad una distanza inferiore ai 100 ml dalle intersezioni principali o dai percorsi rotatori.
5. È inoltre vietata:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo o solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 LImp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
 - l'applicazione di insegne e manifesti ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, alle cabine di attesa dei mezzi pubblici, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container, alle palizzate, ai muri e alle siepi.
6. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

Art. 7 – Obblighi

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario, e in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione o modifica dell'attività;
 - quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.
3. Si richiama i disposti dell'Ordinanza municipale riguardante la prevenzione delle emissioni luminose.

Capitolo III – Procedura

Art. 8 – Domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio in tre copie mediante il formulario ufficiale.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - tre fotografie del luogo della collocazione;
 - autocertificazione che entro i limiti prescritti dall'art. 6 cpv 3 non vi sono altri impianti pubblicitari;
 - consenso scritto del proprietario del fondo sul quale verrà posato l'impianto.
3. Il Municipio trasmette le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all'Ufficio della segnaletica stradale.

Art. 9 – Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la procedura ordinaria o quella per la notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

Capitolo IV – Tasse

Art. 10 – In generale

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti della legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale e relativa ordinanza.

Art. 11 – Tassa di decisione

Il Municipio preleva le tasse di decisione seguenti:

- Insegne non luminose: fino a 1 mq:	fr.	100.00
per dimensioni superiori: fr. 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata. Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.		
- Insegne luminose fino a 1 mq:	fr.	200.00
per dimensioni superiori: fr. 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata. Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.		
- Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni: fino a 2 mq:	fr.	50.00
per ogni mq ulteriore (o frazione):	fr.	20.00
- Lanterne e bacheche: per unità (a corpo)	fr.	100.00
- Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto: fino a 2 mq:	fr.	150.00
per ogni mq ulteriore:	fr.	50.00
- Pannelli destinati alla pubblicità per terzi: formato F4 (cm 90.5 x 128)	fr.	100.00
formato F200 (cm 120 x 170)	fr.	200.00
formato F12 (cm 271 x 128)	fr.	400.00
formato GF (cm 400 x 300)	fr.	700.00
altri formati (a dipendenza delle dimensioni)	da fr.	500.00
	a fr.	2'000.00
Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.		
- Richiami sonori: (in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)	da fr.	50.00
a dipendenza della durata della manifestazione	da fr.	200.00
- Palloni aerostatici (in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)	da fr.	50.00
a dipendenza della durata di esposizione	da fr.	200.00

Art. 12 – Tassa per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie:

- Tassa d'esame	fr.	100.00
- Sopralluoghi	fr.	100.00
- Preavvisi e consulenze	fr.	50.00

Art. 13 – Esenzione e riduzioni

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta dal 50%, a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

Capitolo V – Norme edilizie

Art. 14 – In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alla sicurezza stradale e pedonale, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità.

Capitolo VI – Disposizioni finali

Art. 15 – Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa (da fr. 100.00 a fr. 10'000.00);
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda in sanatoria.In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.


Art. 16 – Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° febbraio 2016 al 1° marzo 2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Flavio Petraglio

IL v. SEGRETARIO

Moreno Mocettini

